Oscuramento disposto

Numero registro generale 23016/2023
Numero sezionale 3335/2026
Numero di raccolta generale 25192/2026
Data pubblicazione 10/09/2026

AULA 'B'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 23016/2023
Cron.
Rep.
Ud 09/07/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott.	ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere-
Dott.	FABRIZIO GANDINI	- Consigliere-
Dott.	ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	-Rel. Consigliere -
Dott.	RICCARDO ROSETTI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23016-2023 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

2026

3335

- controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FROSINONE, del 17/10/2023 R.G.N. 3114/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

- E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Frosinone, a seguito di procedimento di correzione di errore materiale del decreto di omologa ex art. 445-*bis* c.p.c. promosso dall'INPS, provvedeva all'emenda del proprio decreto. Il provvedimento impugnato sul punto osserva che oggetto del giudizio è l'accertamento del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sicché va corretto provvedimento di omologa del 28.6.2023, dando atto dell'esito negativo del procedimento di ATPO quanto a detta provvidenza, irripetibili le spese del giudizio.

2. [redacted] propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, depositando altresì memoria in cui insiste di aver dedotto una violazione delle regole processuali.

3. L'INPS resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 445-*bis* c.p.c. e dell'art. 177 c.p.c., comma 3, per aver il Tribunale di Frosinone - in conseguenza dell'istanza di correzione dell'errore materiale presentata dall'INPS - revocato e modificato il decreto di omologa, provvedimento non impugnabile, non revocabile e non modificabile, così disattendendo le conclusioni rese dal CTU nella propria relazione.

2. Con il secondo mezzo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per aver il giudice di merito reso, in sede di correzione di errore materiale, un provvedimento che esonda

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

dai limiti del procedimento azionato, in ragione della modifica al contenuto della decisione.

3. Con la terza censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è insistita la violazione e falsa applicazione dell'art. 445-*bis* c.p.c., denunziata nuovamente, sotto diverso profilo, l'intervenuta modifica del contenuto decisorio del decreto.

4. Con l'ultimo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è censurato, infine, l'omesso esame di un fatto decisivo: il positivo accertamento del requisito sanitario ad opera del CTU.

5. I quattro motivi che sostanzialmente sottopongono al Collegio la medesima questione - l'utilizzo improprio del procedimento di correzione di errore materiale con ribaltamento degli esiti del primigenio decreto di omologa – possono essere esaminati congiuntamente.

6. Ebbene, osserva il Collegio, che le censure svolte sono complessivamente infondate e vanno rigettate.

6.1. Va premesso che questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. n. 26758/2016; Cass. n. 19062/2017; Cass. n. 27463/2020 e Cass. n. 10044/2020 e giurisprudenza ivi richiamata, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già affermato, con riguardo alla correzione dell'errore materiale riferita al decreto di omologa di cui al procedimento ex art. 445-*bis* c.p.c., che *<<in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benché non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione>>*.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Alla disposta correzione dell'errore materiale può poi far seguito anche quella, correlativa, delle spese processuali (cfr. sul punto – tra le altre – Cass. n. 27463/2020).

Insomma, il decreto di omologa ex art. 445-*bis* c.p.c. che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, è viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, sempre che detta divergenza non sia frutto di una consapevole attività valutativa del giudice. In quest'ultimo caso, invece, assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto (cfr. Cass. n. 29096/2019).

6.2. I principi di cui innanzi riafferma il Collegio nel caso qui all'attenzione in cui l'esito dell'accertamento sanitario è rimasto fermo: "*ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, con decorrenza da novembre 2022*".

Trattasi – è evidente – di accertamento di un requisito sanitario senza dubbio positivo rispetto alla pensione di invalidità (qui non oggetto di giudizio), ma negativo rispetto alla domanda di accompagnamento ovvero l'unica provvidenza rispetto alla quale veniva azionato il giudizio di ATPO.

6.3. Conseguentemente, correttamente è intervenuta la correzione dell'errore materiale del decreto qui impugnato in quanto, fermo il presupposto sanitario accertato dal CTU, è la

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Oscuramento disposto

valutazione della proposizione dell'accertamento in relazione all'indennità di accompagnamento e non alla pensione (circostanza questa non contestata) che comporta la correzione del decreto, con esito dell'omologa negativa e relative conseguenze anche in tema di spese di lite.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

8. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

10. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, è disposto l'oscuramento d'ufficio delle generalità della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, è disposto l'oscuramento d'ufficio delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.7.2026.

LA PRESIDENTE

Lucia Esposito

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa